

## INPS semplifica le modalità di invio delle domande di Invalidità civile per soggetti con età compresa tra 18 e 67 anni

**Attivata un'altra modifica al procedimento di accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordità; anche ai cittadini con età compresa tra 18 e 67 anni è ora richiesto l'inserimento dei dati socio-economici**

Non si arresta l'attività dell'INPS nell'aggiornamento e nella modifica delle funzionalità procedurali previste per la richiesta di talune prestazioni.

Lo scorso 10 dicembre, INPS ha emanato il [messaggio n. 4601](#), con il quale ha comunicato che è stata **estesa anche ai richiedenti l'accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordità, con età compresa tra i 18 e i 67 anni, la procedura semplificata**, già attiva per i cittadini ultra sessantasettenni.

La semplificazione consiste nella **possibilità di anticipare**, al momento della presentazione della domanda, **le informazioni di natura socio-economica, di norma comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria**, al fine di permettere all'Istituto, in caso di riconoscimento del diritto alla prestazione, una più veloce definizione e liquidazione della stessa.

**L'aggiornamento è stato reso operativo già lo scorso 10 dicembre 2019, ma inizialmente riguarderà solamente le domande trasmesse dai patronati e in questa prima fase sperimentale rimangono ancora valide le modalità ordinarie di trasmissione del modello AP70, al termine della fase sanitaria.**

Quella che potrebbe apparire ai più come una novità positiva, attuata nell'ottica di miglioramento dei servizi e della semplificazione delle procedure, fa **sorgere delle perplessità** agli addetti ai lavori: l'introduzione della nuova procedura per i richiedenti di età superiore ai 67, in vigore dall'inizio del 2019, ha generato infatti parecchie difficoltà sia ai nostri uffici, sia agli stessi cittadini, dovute ad alcune problematiche legate alla comunicazione di dati (su tutte quella connessa **all'indicazione delle date dei periodi di ricovero presso strutture ospedaliere o RSA**) che possono impedire o ritardare il diritto o l'erogazione delle prestazioni.

A nostro avviso, oltre alle questioni specifiche, l'obbligo di dover inserire tutte le informazioni socio-economiche già in sede di prima istanza rappresenta comunque in primo luogo **un aggravio di attività per i nostri operatori**, in quanto

### In questo numero:

*Domanda di Invalidità civile per soggetti con età tra 18 e 65 anni: l'INPS semplifica le modalità di invio a partire dal 10 dicembre,*

*INPS: Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2020,*

*INPS: Cessazione dal servizio del personale della scuola per l'anno 2020,*

#### Immigrazione:

*Cittadinanza:  
Il possesso del pds-Ce-slp esenta dall'esame di Lingua italiana livello B1,*

*Conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato:  
La sentenza del Tar Marche,*

*Istat:  
Aumentano gli italiani che si trasferiscono all'estero,  
diminuiscono le immigrazioni.*

## Nuova modifica al sistema di invio della richiesta di accertamento dell'invalidità civile, sordità e cecità: ora anche i richiedenti con età compresa tra i 18 e 67 anni dovranno indicare tutti i dati socio-sanitari utili per definire la domanda

in tutti i casi di mancato riconoscimento sanitario della condizione che dà diritto alla prestazione **tali informazioni risultano esser superflue.**

In secondo luogo, le informazioni dovranno essere comunicate con largo anticipo rispetto al riconoscimento delle condizioni per il diritto alla prestazione e potrebbero anche esser suscettibili di modificazioni, che andrebbero ad incidere sulla prestazione, sia a vantaggio che a svantaggio dell'interessato.

Potrebbero in sostanza sorgere indebiti o necessità di nuovi interventi da parte del richiedente e del patronato.

Per rendere più chiara la dimensione del problema, ricordiamo che gli uffici INCA in Lombardia nel 2017 e nel 2018 hanno patrocinato più di 42.000 domande di accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordità per anno: questo dato attesta come ogni intervento di modifica procedurale possa generare pesanti ripercussioni in termini di attività per i nostri operatori nella gestione delle domande, e soprattutto nell'accoglienza degli assistiti.

Ci riserviamo quindi di fornire ulteriori istruzioni e commenti quando la procedura sarà definitivamente operativa: solo allora potremo avere un quadro completo del suo funzionamento, raccogliere le segnalazioni di eventuali disservizi e rappresentarle all'Istituto.

### INPS: Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2020

Come ogni anno, INPS ha emanato la consueta circolare, con la quale ha comunicato criteri e le modalità applicative della **rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali**, e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2020. Si tratta della [circolare n. 147 dell'11 dicembre](#).

I calcoli sono stati effettuati dall'Istituto dopo che sulla G.U. n. 278 del 27.11.2019 è stato pubblicato il decreto 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante il *"Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019"*.

**Per quanto riguarda il 2019**, a fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018, nella misura di + 1,1%, **l'articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura dell'1,1 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via**

**provvisoria, per l'anno 2019. Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2019.**

Per quanto riguarda il 2020, invece, l'articolo 2 del decreto citato stabilisce che **la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020**, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, come riportato più avanti, **il trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi** del 2019, pari a 513,01€, viene rivalutato in via provvisoria dello 0,4% dal 01/01/2020: si rammenta che tale importo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Treatmento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi - decorrenza 1° gennaio 2020: 515,07 € (annuo: 6.695,91€).

Le modalità di rivalutazione per il 2020 sono disciplinate dall'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, il quale prevede che **la rivalutazione automatica sarà riconosciuta nella misura del 100% solo ai trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo**, mentre ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo l'indice di rivalutazione verrà riconosciuto, a seconda dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici, in misura del:

- 1) 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo;
- 2) 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo;
- 3) 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo;
- 4) 47% per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo e pari o inferiori a otto volte il minimo;
- 5) 45% per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo;
- 6) 40% per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

La tabella che segue indica le fasce e le relative percentuali applicabili ai diversi importi complessivi dei trattamenti pensionistici:

segue pg.3

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER FASCE D'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PENSIONI					
Legge 145/2018 articolo 1 comma 260					
periodo	aliquota		Importo complessivo dei trattamenti di pensione		
			limiti		
Dal 1° gennaio 2020	aliquota piena 100%	0,400 %	fino a euro	1.539,03	
	aliquota al 97%	0,388 %	da euro	1.539,04	a euro 2.052,04
	aliquota al 77%	0,308 %	da euro	2.052,05	a euro 2.565,05
	aliquota al 52%	0,208 %	da euro	2.565,06	a euro 3.078,06
	aliquota al 47%	0,188 %	da euro	3.078,07	a euro 4.104,08
	aliquota al 45%	0,180 %	da euro	4.104,09	a euro 4.617,09
	aliquota al 40%	0,160 %	da euro	4.617,10	in poi

Per le pensioni di importo prossimo al livello superiore delle varie fasce è prevista una norma di salvaguardia per garantire un importo non inferiore alla soglia precedente rivalutata.

La circolare prosegue passando in rassegna tutta una serie di prestazioni, [riepilogate nell'allegato 2](#) per le quali sono indicati gli importi dei trattamenti minimi rivalutati in via provvisoria che saranno messi in pagamento dal gennaio 2020: infatti ricordiamo che gli indici di rivalutazione riportati in precedenza si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale, per cui sono riportati tali valori e i relativi limiti di reddito personali e coniugali per ciascuna di esse. Vi invitiamo pertanto alla lettura completa del testo, dal quale tuttavia abbiamo ritenuto interessante riepilogare alcune delle prestazioni più frequenti nella nostra attività quotidiana di tutela:

Decorrenza	Pensione sociale		Assegno sociale	
	Importi			
	mensile	annuo	mensile	annuo
1° gennaio 2019	377,44 €	4.906,72 €	457,99 €	5.953,87 €
1° gennaio 2020	378,95 €	4.926,35 €	459,83 €	5.977,79 €
	Limiti reddituali massimi *			
	personale		coniugale	
	personale	coniugale	personale	coniugale
1° gennaio 2019	4.906,72 €	16.905,90 €	5.953,87 €	11.907,74 €
1° gennaio 2020	4.926,35 €	16.973,53 €	5.977,79 €	11.955,58 €

La misura della perequazione, definitiva per l'anno 2019 e previsionale per l'anno 2020, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell'1,0%. Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991). Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

Anno	limite di reddito annuo personale		importo mensile		
	Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti	Invalidi parziali, minori	Invalidi, sordomuti	Ciechi parziali	Ciechi assoluti
2019	€ 16.814,34	€ 4.906,72	€ 285,66	€ 212,01	€ 308,93
2020	€ 16.982,49	€ 4.926,35	€ 286,81	€ 212,86	€ 310,17

Segnaliamo infine che la circolare contiene anche il calendario dei pagamenti delle pensioni per tutte le mensilità dell'anno 2020, rammentando che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile, e quindi il 3 gennaio: può essere utile fornire questa ultima a tutti i pensionati che in questi giorni si recheranno ai nostri sportelli, alle accoglienze o allo SPI. Fanno eccezione, come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo, che sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate. I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

La circolare si chiude con la conferma che, anche per il 2020, per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione OBISM sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale INPS, in alternativa i pensionati interessati dovranno recarsi in uno degli enti autorizzati, tra cui i nostri sportelli territoriali (pratica a fatturazione – servizio per conto CGIL, per i non iscritti).

**INPS: Cessazione dal servizio del personale della scuola per l'anno 2020**

Come ogni anno, il Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con INPS, ha fornito disposizioni operative per l'applicazione del D.M. n. 1124 del 06.12.2019 e successivo decreto in corso di emanazione per le cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2020.

Per tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compresi gli insegnanti di religione e coloro che svolgono servizio all'estero, il termine ultimo fissato dal D.M. per la presentazione delle relative domande di cessazione è il 30 dicembre 2019.

In questi giorni, quindi, i nostri uffici stanno prestando assistenza a tutti i lavoratori interessati, mentre INCA nazionale ha emanato la circolare 363 del 13 dicembre 2019 con la quale ha riepilogato non solo le disposizioni del MIUR in merito alla cessazione di questi lavoratori, ma anche i requisiti pensionistici per accedere a pensione dal 01 settembre 2020.

Vi rimandiamo quindi alla lettura della circolare per eventuali aspetti da approfondire, ritenendo superfluo in questa sede riassumerne il contenuto, visto che non ci sono né novità normative né particolari adempimenti procedurali da adempiere rispetto a quanto già conosciuto e a quanto previsto negli scorsi anni. Unica indicazione particolare che emerge dalla lettura della circolare è quella di presentare istanza di cessazione dal servizio in modalità cartacea per coloro che accedono al pensionamento dal 1° settembre 2020 in regime di totalizzazione/cumulo; questo in quanto nonostante la richiesta, formulata dalla FLC e dall'INCA, il MIUR continua a non fornire

alcuna indicazione in merito alle modalità di presentazione delle domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico con questi istituti. Pertanto, in accordo con la FLC-CGIL Nazionale, si invita a presentare le domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico in cumulo utilizzando la procedura POLIS "Istanze on line" congiuntamente alla domanda in modalità cartacea, entro il 30 dicembre 2019. Mentre, per quanto riguarda le domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, essendo i requisiti anagrafici e contributivi diversi da quelli ordinari e non previsti dalla procedura POLIS "Istanze on line", si invita a presentare tali domande di cessazione in modalità cartacea, sempre entro il 30 dicembre 2019

## Immigrazione

### Cittadinanza

#### **Il possesso del pds-Ce-slp esenta dall'esame di Lingua italiana livello B1**

A seguito di un quesito, la Prefettura di Venezia ha reso noto che in relazione alla domanda di cittadinanza italiana "il competente ufficio del Ministero dell'Interno ha fornito nuove indicazioni relative alla tipologia di permesso di soggiorno di lungo periodo che esonera dall'obbligo di presentare la certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1 QCER, comunicando che i titoli di soggiorno di lungo periodo rilasciati con la dicitura CE sono da considerarsi, a tutti gli effetti, assimilati ai permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" ([clicca qui](#) per saperne di più). A tale proposito, la [sentenza del TAR](#) del Veneto è intervenuta sulla medesima questione accogliendo il ricorso presentato da un cittadino straniero a cui non era stata accolta la domanda di cittadinanza italiana perché in possesso del pds-CE-slp e non del pds-UE-slp, nonostante avesse sostenuto l'esame di lingua livello A2.

Infine, si segnala che l'INCA nazionale con la circolare ad uso interno del 5.12.2019 ha fornito alcune importanti indicazioni in materia di cittadinanza, in particolare per quanto concerne il raggiungimento del limite reddituale, la cancellazione della iscrizione anagrafica e le interruzioni nella residenza continuativa, i ritardi nella legalizzazione dei documenti esteri, le dichiarazioni di inammissibilità della richiesta di cittadinanza italiana prima dell'inizio della fase istruttoria (ante k10), la decorrenza dei termini nei casi di inammissibilità della domanda di cittadinanza.

#### **Conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato**

##### **La sentenza del Tar Marche**

Con la [sentenza n. 688 dell'8 novembre 2019](#), il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero titolare del

permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cui era stata respinta la domanda di conversione per motivi di lavoro subordinato poiché secondo l'amministrazione il ricorrente aveva svolto attività lavorativa per un numero di giornate mediamente inferiore alle 13 mensili. Il Tribunale ha stabilito che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi per un totale di 39 giornate, purché coperti da regolare contribuzione previdenziale, anche se il permesso di soggiorno era stato rilasciato per un periodo più lungo.

### Istat

#### **Aumentano gli italiani che si trasferiscono all'estero, diminuiscono le immigrazioni**

Nei giorni scorsi è stato pubblicato dall'Istat il [Report "ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2018"](#).

Nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l'estero (emigrazioni) sono state 157 mila (+1,2% sul 2017). Di queste, quasi tre su quattro riguardano emigrati italiani (117 mila, +1,9%). Le iscrizioni anagrafiche dall'estero (immigrazioni) sono state circa 332 mila, per la prima volta in calo rispetto all'anno precedente (-3,2%) dopo i costanti incrementi registrati tra 2014 e 2017. Più di cinque su sei riguardano cittadini stranieri (286 mila, -5,2%). Il volume della mobilità interna totale è di 1 milione 358 mila trasferimenti (+1,8%).



La pubblicazione di NI è sospesa nel periodo natalizio.

A tutti i lettori dallo Staff di NI e di INCA Lombardia l'augurio di trascorrere un sereno e meritato periodo di festività e riposo.

**AUGURI a TUTTI**



#### **Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)